



Regolamento Assemblee degli studenti, dei genitori e del personale

Approvato dal Consiglio di Istituto del 28/08/2014 con delibera n. 32/14

Art. 1 – Assemblee di Istituto degli studenti

1. Il diritto soggettivo degli studenti di riunirsi in assemblea non è rimesso alla facoltà discrezionale del Dirigente Scolastico o di altri organi. Tuttavia, l'esercizio del diritto è vincolato all'osservanza delle modalità stabilite dal DPR 297/94, articoli 13 e 14.
2. È consentito lo svolgimento, nei locali scolastici, di un'assemblea di Istituto al mese, durante l'orario delle lezioni e con esclusione del mese di maggio, e di un'assemblea al mese al di fuori dell'orario di lezione (subordinatamente alla disponibilità dei locali). Il Dirigente Scolastico preavviserà le famiglie degli studenti su data e locali in cui l'assemblea si terrà.
3. Si configurano tre modalità di assemblea in orario di lezione:
 - i. Assemblee ordinarie, su temi generali di interesse degli studenti. Esse non concorrono al computo dei 200 giorni annuali destinati allo svolgimento delle lezioni, e non possono pertanto essere considerate "attività didattica".
 - ii. Assemblee aventi ad oggetto problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, alle quali partecipano esperti esterni, autorizzati dal Consiglio d'Istituto. Esse non possono essere più di quattro nel corso dell'anno e sono da considerarsi a tutti gli effetti come giorni di lezione.
 - iii. Assemblee utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. Anche tali assemblee sono da considerarsi come giorni di lezione.

Non sono consentite assemblee in modalità mista

4. In relazione alle assemblee ordinarie di cui al comma precedente, gli studenti hanno il diritto e il dovere (ma non l'obbligo) di partecipazione, come accade per l'esercizio di voto da parte dei cittadini maggiorenni. Pertanto, gli studenti non interessati all'assemblea potranno lasciare l'Istituto all'inizio della stessa o astenersi, se indetta per l'intera giornata, dalla frequenza scolastica. Non è in ogni caso possibile abbandonare l'assemblea dopo il suo inizio.
5. In relazione alle assemblee che concorrono pienamente al computo dei 200 giorni annuali destinati allo svolgimento delle lezioni (punti ii. e iii. del comma c), l'Istituto adotta tutte le iniziative necessarie per la verifica delle presenze, conformemente a quanto accade per la rilevazione delle presenze nelle giornate destinate allo svolgimento delle lezioni.
6. Le assemblee durante l'orario delle lezioni non potranno essere tenute sempre nello stesso giorno della settimana.
7. Le assemblee di Istituto devono essere richieste, almeno dieci giorni prima del loro svolgimento, dal Comitato Studentesco di Istituto, composto dai rappresentanti di classe eletti, dai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto e dai rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale; la richiesta dovrà essere fatta pervenire al Dirigente Scolastico tramite la segreteria didattica.
8. Al fine di coordinare le assemblee di Istituto con le altre attività didattiche programmate in ogni anno scolastico, il Dirigente Scolastico inserisce nel piano delle attività le date disponibili per l'effettuazione di suddette assemblee, dopo aver consultato il Comitato Studentesco.
9. La richiesta di assemblea, formulata utilizzando l'apposito modulo, dovrà contenere chiaramente la data di convocazione, l'ora di inizio, la durata e l'enunciazione dell'ordine del giorno.
10. Gli studenti sono tenuti a darsi un Regolamento in merito allo svolgimento delle assemblee, da consegnare al Consiglio di Istituto. Sulla base di esso, il Comitato Studentesco è responsabile della regolarità dell'assemblea. Il Dirigente Scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del Regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.



11. Nel caso in cui l'Istituto non disponga di locale atto ad accogliere tutti i partecipanti alle assemblee, o per particolari esigenze organizzative di spazi esterni all'istituto, le stesse potranno svolgersi per classi parallele o per corsi.
12. Le assemblee avranno inizio immediatamente dopo l'appello dei presenti da parte dei docenti in servizio, onde evitare che estranei si introducano nell'edificio e per certificare la presenza degli allievi nella scuola.
13. Nessuna spesa insorgente sarà sostenuta dall'Istituto, al di fuori dei fondi all'uopo destinati.

Art. 2 – Assemblee di classe degli studenti

1. Gli studenti possono svolgere, durante l'orario di lezione, un'assemblea di classe al mese della durata massima di due ore consecutive; in prossimità dei Consigli di Classe l'assemblea si potrà articolare in due fasi di un'ora ciascuna; il Dirigente Scolastico potrà autorizzare inoltre una assemblea scolastica mensile in orario pomeridiano.
2. Non possono aver luogo assemblee di classe nell'ultimo mese di lezione.
3. Le richieste di assemblea di classe, formulate dai rappresentanti di classe utilizzando l'apposito modulo, dovranno essere fatte pervenire al Dirigente Scolastico, tramite la segreteria didattica, almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento.
4. La richiesta dovrà indicare chiaramente il giorno, le ore di effettuazione, l'ordine del giorno; dovrà inoltre essere firmata, per presa visione, dai docenti in servizio nelle ore di lezione interessate.
5. L'autorizzazione allo svolgimento delle assemblee di classe sarà annotata sul registro elettronico.
6. Della seduta deve essere redatto verbale da consegnare al Dirigente Scolastico.
7. È compito degli studenti rappresentanti di classe, che presiedono l'assemblea, vigilare sul corretto svolgimento dei lavori dell'assemblea stessa, in relazione:
 - i. al rispetto dei diritti democratici di espressione di tutti gli allievi;
 - ii. alla partecipazione produttiva e attiva di tutti gli allievi della classe al dibattito e all'elaborazione di proposte e decisioni;
 - iii. al rispetto dell'ordine del giorno nella discussione.
8. Le assemblee di classe non potranno essere tenute sempre nello stesso giorno della settimana o svolgersi nelle ore assegnate ad uno stesso insegnante.
9. Gli insegnanti in servizio nella classe assisteranno all'assemblea, quali delegati del Dirigente Scolastico; i docenti delegati potranno intervenire, su richiesta degli studenti, per offrire un contributo di guida organizzativa e di vigilanza della regolarità dei lavori.
10. Il docente delegato alla sorveglianza ha potere di intervenire in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea, provvedendo alla immediata sospensione dell'assemblea stessa ed alla ripresa del regolare orario scolastico.

Art. 3 – Comitato Studentesco

1. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe, nel Consiglio di Istituto e nella Consulta Provinciale degli Studenti, costituiscono il comitato studentesco e hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali dell'istituto.
2. Ordinariamente esso si riunisce in orario non scolastico, su convocazione del suo Presidente o dietro richiesta del Dirigente Scolastico o da almeno il 10% dei delegati; la riunione dovrà essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico, in base ad una richiesta che, con almeno 10 giorni di anticipo, espliciti la data, l'ora di convocazione e l'ordine del giorno. Le classi verranno informate mediante circolare o avviso delle modalità di svolgimento dell'assemblea.
3. Il Comitato Studentesco formula l'ordine del giorno delle assemblee di istituto, di cui prepara, coordina e garantisce i lavori; svolge inoltre funzione di coordinamento tra gli studenti, discutendo ogni questione che interessi la loro vita all'interno dell'istituto e collabora con le altre componenti nella promozione e nella gestione delle attività scolastiche.



4. Sono consentite riunioni del Comitato Studentesco anche durante le ore di lezione, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.
5. Ordinariamente sarà autorizzata una sola riunione al mese, qualora si svolga durante l'orario scolastico non potrà avere durata superiore ad un'ora di lezione.
6. Qualora i rappresentanti del Comitato Studentesco intendano effettuare delle comunicazioni agli allievi delle singole classi, relativamente ad iniziative del Comitato stesso, possono avere accesso alle singole classi per una breve comunicazione, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Art. 4 – Assemblee dei genitori

1. L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nel Consiglio di Classe o su richiesta di almeno un quarto dei genitori della classe; vi possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e gli insegnanti della classe e, se invitati, il personale ausiliario e gli studenti.
2. L'assemblea di classe è autorizzata dal Dirigente Scolastico, al quale viene inviata la richiesta contenente l'ordine del giorno almeno cinque giorni prima; di norma le assemblee di classe sono autorizzate durante l'orario di apertura dell'Istituto.
3. L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, quando sia stato eletto, o dal Comitato dei Genitori, o da un numero di genitori non inferiori al 10%
4. L'assemblea di Istituto si dà un regolamento che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto.
5. Possono essere convocate assemblee congiunte di genitori e studenti per le quali valgono le norme previste nel presente articolo.
6. Il Dirigente Scolastico può altresì convocare assemblee dei genitori, di classe o di istituto, nelle situazioni eccezionali in cui se ne ravvisi la necessità.

Art. 5 – Il Comitato dei Genitori

1. I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un comitato dei genitori dell'Istituto, ne fanno parte anche i rappresentanti dei genitori nel consiglio di Istituto.
2. Il comitato dei genitori si dà un regolamento che viene inviato in visione al consiglio di istituto.
3. Il Dirigente scolastico autorizza le riunioni concedendo l'uso dei locali, anche in ore serali, su presentazione di richiesta scritta, presentata con almeno dieci giorni di preavviso e contenente l'ordine del giorno.
4. Il comitato dei genitori ha il compito di coordinare l'attività dei genitori attinente alla vita della scuola, di preparare le assemblee e di stimolare iniziative parascolastiche.
5. La maggioranza dei componenti del comitato dei genitori può richiedere la convocazione dell'assemblea di istituto dei genitori.
6. Il comitato può invitare alle riunioni a titolo consultivo altri genitori o esperti.

Art. 6 – Assemblee del personale

1. Il diritto di assemblea del personale dipendente è regolato dalla contrattazione integrativa d'Istituto.